



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Programmazione Unitaria 2014-2020

Fondo di Innovazione e Inclusione sociale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/2 del 23.04.2020

REGOLAMENTO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Sommario

Premessa.....	3
1. Oggetto e finalità	3
2. Riferimenti normativi.....	5
3. Soggetti beneficiari	9
4. Limitazioni e settori esclusi.....	11
5. Modalità di rilascio della garanzia	14
6. Modalità di intervento del Fondo	16
7. Soggetti Garanti.....	17
8. Presentazione domande di ammissione al Fondo	18
9. Valutazione delle domande di ammissione al Fondo	23
10. Controlli periodici sui beneficiari.....	27
11. Recupero del credito	28



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Premessa

La Giunta Regionale con la Deliberazione n. 18/4 del 08.04.2020 “Razionalizzazione del sistema delle garanzie regionali. Ampliamento operatività Fondo di Finanza Inclusiva e trasformazione in linea di garanzia per l'innovazione e l'inclusione sociale indirizzata prioritariamente ai lavoratori per contrasto all'emergenza Covid-19”, approvata in via definitiva con la Deliberazione n. 22/2 del 23.04.2020, ha esteso l'operatività del Fondo regionale di Finanza Inclusiva e ne ha disposto la trasformazione in una linea di garanzia dedicata all'innovazione e all'inclusione sociale all'interno del Fondo regionale di garanzia.

Il presente Regolamento recepisce e dà attuazione agli indirizzi dettati dalla Giunta regionale e, congiuntamente a quanto già approvato con la Determinazione n. 3475/250 del 07.05.2019 in merito alle modalità attuative originarie del Fondo di Finanza inclusiva, che assume la nuova denominazione “Fondo di Innovazione e Inclusione sociale”, ne amplia l'oggetto, le finalità e l'operatività, come di seguito indicato, anche al fine di contrastare la crisi causata dall'emergenza Covid-19.

1. Oggetto e finalità

1. Il Fondo di Innovazione e Inclusione sociale (Fondo) è destinato a favorire l'inclusione finanziaria dei soggetti con difficoltà di accesso al credito e a rischio di esclusione finanziaria. Il Fondo opera attraverso la concessione di una garanzia, sotto forma di controgaranzia o garanzia diretta, in favore di imprese, operatori economici, come di seguito definiti, e di persone fisiche.
2. Il Fondo interviene per consentire ai beneficiari di contributi o finanziamenti pubblici di poter accedere alle garanzie fideiussorie richieste dalla Pubblica Amministrazione per l'erogazione di anticipi, e, più in generale, per supportare i soggetti svantaggiati, con difficoltà di accesso al tradizionale mercato del credito e delle garanzie e a rischio di esclusione finanziaria.
3. Il Fondo, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 18/4 del 08.04.2020, interviene, inoltre, per favorire e supportare le politiche del lavoro attivate per il contrasto all'emergenza Covid-19.
4. Il Fondo è orientato al perseguimento dei seguenti obiettivi:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- a) favorire l'avvio delle imprese di nuova costituzione da parte di soggetti con difficoltà di accesso al credito e a rischio di esclusione finanziaria, attraverso un rafforzamento delle garanzie offerte al sistema del credito;
 - b) favorire la capacità di accesso ai finanziamenti da parte dei beneficiari di finanziamenti pubblici della Regione Sardegna, tra cui i Fondi SIE, affinché i progetti presentati da soggetti contraddistinti da una debolezza economica e patrimoniale, quali imprese, agenzie formative, cooperative sociali, organizzazioni del terzo settore, FLAG o GAL, e imprese beneficiarie degli incentivi alle assunzioni previsti dal programma LavoRAS, possano essere realizzati;
 - c) favorire lo sviluppo e la diffusione di forme di raccolta diretta di finanziamenti alternativi al credito Bancario da parte degli operatori economici attivi in Sardegna, attraverso la concessione di garanzie dirette sulle obbligazioni emesse;
 - d) favorire l'istituto della cessione del credito su istanze di anticipazione di denaro presentate da persone fisiche al sistema Bancario e finanziario a fronte di indennità di cassa integrazione guadagni Covid-19 o altra forma di sostegno al reddito;
 - e) favorire la capacità di accesso al credito da parte di persone fisiche o nuclei familiari che ne facciano apposita richiesta a fronte di motivi contingenti e di evidente esclusione sociale e finanziaria;
 - f) favorire l'attivazione di strumenti di lending sociale atti ad assicurare prestiti anche al di fuori del sistema Bancario per favorire l'afflusso di risorse immediate alle famiglie.
5. Gli interventi sotto forma di garanzia sono realizzati in applicazione della disciplina comunitaria di cui all'articolo 2 del presente documento, ed in particolare dell'art. 78 del Regolamento (CE) n.1083/2006, che al comma 2 ultimo capoverso, introdotto dal Regolamento (UE) n. 539/2010, chiarisce che qualunque strumento fornito come garanzia da un ente pubblico o dallo stesso Stato membro è considerato come equivalente alla garanzia fornita da una Banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno degli Stati membri.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

6. Il Fondo opera in attuazione della politica di disinvestimento della contribuzione con risorse del PO FSE 2007-2013 del Fondo regionale di Finanza inclusiva e delle relative norme di liquidazione, stipulata in data 02.03.2017, coerentemente con quanto previsto al paragrafo 7 dell'art. 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, all'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e alla Nota di orientamento su strumenti di Ingegneria Finanziaria (COCOF 10-0014-05- EN), mediante il riutilizzo delle risorse disponibili a seguito dello svincolo degli importi impegnati per le garanzie fideiussorie concesse, nonché delle risorse residue che rientrano nella disponibilità della Regione Sardegna, secondo quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 16/22 del 28.03.2017 e n. 14/14 del 20.03.2018.

7. Il Fondo interviene, inoltre, in attuazione delle politiche passive del lavoro attivate per il contrasto all'emergenza Covid-19, con particolare riferimento alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del Decreto legge n. 18/2020 del 30.03.2020 e all'Addendum alla Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'ABI regionale Sardegna, in merito alla possibilità da parte della Regione Sardegna di agevolare l'istituto della cessione del credito da parte dei lavoratori ad intermediari creditizi e finanziari.

8. Fino al 31 dicembre 2020, in alternativa alle modalità già previste a valere sul Fondo di Finanza inclusiva, la garanzia può essere concessa nell'ambito dei regimi attivabili previsti dalla Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" del 20.3.2020, come modificata il 3 aprile 2020. In tal caso, si applicano i massimali e i premi previsti dal regime notificato.

2. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. L. 187 del 26 giugno 2014;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008, come integrata dalla Comunicazione della Commissione n. 2009/C 303/4
- Regolamento (UE) n. 1310/2011 del 13 dicembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa
- Regolamento (UE) n. 1236/2011 del 29 novembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006
- Nota di orientamento su strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 21 febbraio 2011 della Commissione Europea Direzione Regionale Politica Regionale (COCOF_10-0014-04-EN e successiva modificazione COCOF_10-0014-05-EN)
- Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato N. 182/2010 che autorizza il "metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI"
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999
- Regolamento (UE) Nn. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- Decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 final del 30/04/2015 che modifica la decisione C(2013) 1573 del 20/03/2013 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi 2007/2013 cofinanziati dai Fondi Strutturali
- Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 209/01 del 23.07.2013
- Decreto legge n. 18 del 17.3.2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”
- Decreto legge n. 23 del 08.04.2020 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”
- Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)
- Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” del 20.3.2020
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/22 del 25.07.2017 “Programmazione unitaria 2014-2020. Governance degli Strumenti Finanziari (SF) per il periodo 2014-2020”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/22 del 13.11.2018 “Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/22 del 25.7.2017: Programmazione degli strumenti finanziari FSE 2014 - 2020. Rifinanziamento del Fondo Microcredito FSE e Finanza Inclusiva – stabilisce di destinare all'attuazione del Fondo Finanza Inclusiva, 7,5 milioni di euro”
- Accordo di Finanziamento del Fondo di Finanza inclusiva sottoscritto in data 18.12.2018 e ss.mm.ii.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/22 del 28.03.2017 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strumenti di Investimento Europei (SIE) e di ingegneria finanziaria. Indirizzi per



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

garantire la continuità delle finalità e delle funzionalità per il periodo 2014/2020 degli strumenti finanziari”

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/14 del 20.03.2020 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Utilizzo delle risorse rese disponibili dagli Strumenti Finanziari di tipo rotativo. Legge regionale n. 18 del 3 agosto 2017, art. 1, comma 6”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/6 del 14.11.2019 “Programmazione unitaria 2014/2020. Riprogrammazione degli Strumenti Finanziari (SF) Fse. Quadro finanziario e linee di indirizzo”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/4 del 08.04.2020 “Razionalizzazione del sistema delle garanzie regionali. Ampliamento operatività Fondo di Finanza Inclusiva e trasformazione in linea di garanzia per l’innovazione e l’inclusione sociale indirizzata prioritariamente ai lavoratori per contrasto all’emergenza Covid-19”
- Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del Decreto legge n. 18/2020 del 30.03.2020
- Addendum tra Regione Autonoma della Sardegna e ABI regionale Sardegna alla Convenzione sottoscritta in data 30 marzo 2020 fra ABI Nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli dal 19 al 22 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020

3. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell’intervento del Fondo:

- a) soggetti, siano essi un’impresa¹, un’agenzia formativa, una cooperativa sociale, un’organizzazione del terzo settore, FLAG o GAL, con difficoltà di accesso al credito e a

¹ Secondo la definizione indicata nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

rischio di esclusione finanziaria, beneficiari di contributi o finanziamenti pubblici e di incentivi alle assunzioni previsti dal programma LavoRAS, per la cui erogazione, a qualsiasi titolo, è richiesta dall'Amministrazione regionale la presentazione di una polizza fideiussoria o di fideiussione Bancaria;

- b) soggetti con difficoltà di accesso al credito, che desiderano avviare un'attività imprenditoriale non supportata finanziariamente da un intervento agevolativo pubblico, secondo le limitazioni esplicitate all'art. 4. In tal caso si potrà intervenire su operazioni finanziarie di importo non inferiore ad euro 5.000 e non superiore ad euro 100.000 e di durata non superiore a 60 mesi;
- c) persone fisiche, laddove queste facciano richiesta per l'anticipazione di denaro al sistema Bancario e finanziario a fronte di indennità di cassa integrazione guadagni Covid-19 o altra forma di sostegno al reddito;
- d) persone fisiche o nuclei familiari che ne facciano apposita richiesta a fronte di motivi contingenti e di evidente esclusione sociale e finanziaria;
- e) strumenti di lending sociale atto ad assicurare prestiti anche al di fuori del sistema bancario per favorire l'afflusso di risorse immediate alle famiglie.

2. Nel caso dei soggetti di cui al punto 1 lettere a) e b), occorre che:

- non siano MPMI attive nei settori esclusi, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- abbiano una sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna o intendano aprirla;
- non rientrino nella definizione di "imprese in difficoltà"², nel rispetto dell'art. 4.6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o secondo l'art. 2.2 degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (G.U.U.E. C 249/1 del 31.07.2014).
- non rientrino nelle fattispecie di cui al punto 3.2 della nota COCOF_10_0014_05 e nello

² Ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'art. 3, comma 3.2, punto 25, lettera h della Comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 20.03.2020.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

specifico al punto 3.2.4³.

3. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo i soggetti di cui al punto 3.1 lettere c), d) ed e) che:
 - non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui al successivo art. 4.
4. In caso di controgaranzie, dovranno essere esplicitati gli elementi sulla base dei quali il garante ritiene sussistano le condizioni per l'affidamento dell'impresa in presenza di:
 - protesti e/o iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
 - revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti Bancari.

4. Limitazioni e settori esclusi

1. Sono escluse le domande presentate da:
 - soggetti non in possesso dei requisiti richiesti all'art. 3;
 - imprese già attive che non siano in regola con tutti gli adempimenti previsti dalle norme giuridiche (titolari di Partita IVA, iscrizione al Registro delle Imprese, CCIAA);
 - persone fisiche e/o persone giuridiche che abbiano avuto protesti per assegni Bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 5 anni, salvo che entro il termine dell'attività istruttoria ed abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale – nel caso di assegni Bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità

³ Secondo quanto riportato nella nota COCOF 10 0014 05 al punto 3.2.4 "Fusioni", "Management Buy Out", "Management Buy In" o "Trasferimenti familiari", sono escluse dall'ambito di applicazione dei Fondi Strutturali a meno che tale sostegno sia fornito esclusivamente per la realizzazione di un piano aziendale per l'espansione dell'attività d'impresa ad esclusione del finanziamento dell'acquisizione dell'impresa dai proprietari precedenti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti Istituito presso il Registro delle Imprese; nel caso di assegni protestati il cui pagamento è avvenuto prima dei 12 mesi, dovrà essere dimostrato il pagamento attraverso una liberatoria rilasciata dal creditore sotto forma di dichiarazione sostitutiva con allegata contabile Bancaria;

- persone fisiche che esercitano attività d'impresa e/o persone giuridiche proprietarie di beni immobili, diritti reali di godimento su immobili (diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù) o beni mobili iscritti su pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato) gravati da ipoteca legale, o giudiziale a fronte di un debito nei confronti di terzi del quale non sia dimostrato il regolare rispetto del piano di rimborso;
- imprese che al momento della presentazione della domanda e definizione dell'istruttoria, non siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali.

2. Come previsto dai Regolamenti comunitari vigenti, sono comunque escluse le imprese operanti nei seguenti settori:

- pesca e acquacoltura, di cui al Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- industria carbonifera, di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- imprese operanti nelle attività connesse con la produzione primari dei prodotti agricoli;
- imprese operanti nel settore della trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli, così come definiti all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, nei seguenti casi:
 - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
 - o qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- attività economiche illecite, qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisprudenza nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività; ii) il tabacco e le bevande alcoliche distillate; iii) la fabbricazione ed il commercio di armi e munizioni (Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea); iv) Case da gioco e imprese equivalenti. v) restrizioni applicabili al settore informatico. Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, 1) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti; b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure la pornografia, o 2) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici. vi) restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: 1) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure 2) organismi geneticamente modificati («OMG»).
- ulteriori aiuti esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- ulteriori aiuti esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Nel caso in cui il regime scelto sia il “de minimis”, sono escluse le imprese uniche già costituite che abbiano ricevuto, nell’arco di tre esercizi finanziari, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime “de minimis”, che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime pari a euro 200.000,00.

4. L’importo massimo concedibile è elevato a euro 800.000 nel caso di garanzie rilasciate a valere sulla Comunicazione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” del 20.03.2020, come emendata dalla Comunicazione della Commissione n. 2215 del 03.04.2020 “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” che, in applicazione della deroga di cui all’art. 107, 3, b) del TFUE (per porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia), stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali gli Stati potranno concedere aiuti temporanei di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

emergenza finalizzati a fronteggiare le esigenze di liquidità delle imprese derivanti dalla crisi determinata dall'epidemia da Covid-19.

5. Nel caso in cui il regime scelto sia il Regolamento (UE) n. 651/2014, le imprese già costituite che superano, mediante il finanziamento del Fondo, i massimali previsti dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Sono altresì escluse:

- le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92);
- le attività di organizzazioni associative (ATECO 2007, Sezione S divisione 94).

7. Non saranno, inoltre, considerati ammissibili:

- aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

9. Non saranno considerate ammissibili le domande presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente Regolamento ed esplicitate nell'Avviso di riferimento.

5. Modalità di rilascio della garanzia

1. Il Fondo interviene a favore dei soggetti di cui all'art. 3 secondo le modalità di seguito elencate.

- **Rilascio di garanzie dirette** per i soggetti di cui all'art. 3.1 lettera a).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- **Rilascio di controgaranzie** a favore di intermediari finanziari (Banche, Assicurazioni, altri soggetti) a condizione che abbiano a propria volta rilasciato una fideiussione/polizza fideiussoria pari alla quota di contributo o finanziamento pubblico richiesto a titolo di anticipazione/ acconto ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).
- **Rilascio di garanzie dirette** a favore delle Banche o Società di leasing finanziatrici dell'iniziativa imprenditoriale intrapresa da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). In tal caso si potrà intervenire su operazioni finanziarie di importo non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 100.000 e di durata non superiore a 60 mesi.
- **Rilascio di garanzie dirette** a favore di persone fisiche, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), laddove queste facciano richiesta per l'anticipazione di denaro al sistema Bancario e finanziario a fronte di indennità di cassa integrazione guadagni Covid-19 o altra forma di sostegno al reddito. Gli istituti di credito, identificati mediante convenzione, potranno anticipare sino ad un massimo di euro 4.200 (pari a 3 mensilità) per la Cassa Integrazione a zero ore per 9 settimane, con assegno proporzionato nel caso di periodi inferiori o se part-time. Tale durata è correlata al periodo di copertura previsto dal decreto "Cura Italia" per i lavoratori delle imprese chiuse per l'emergenza Covid-19. Qualora l'importo complessivo della cassa integrazione guadagni (CIG) fosse superiore a euro 1.400,00 per mensilità sarà la stessa Banca ad integrare la differenza una volta incassate le risorse extra dall'istituto di previdenza entro al massimo 7 mesi. Qualora aggiornamenti agli accordi dovessero determinare modifiche di quantificazione e durata, gli stessi saranno automaticamente recepiti.
- **Rilascio di garanzie dirette** a Banche e/o Enti Pubblici a favore di persone fisiche o nuclei familiari che ne facciano apposita richiesta a fronte di motivi contingenti e di evidente inclusione sociale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).
- **Rilascio di garanzie dirette** a favore di strumenti di lending sociale atto ad assicurare prestiti anche al di fuori del sistema bancario per favorire l'afflusso di risorse immediate alle famiglie di cui all'art. 3, comma 1, lettera e).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

6. Modalità di intervento del Fondo

1. Il rilascio della garanzia è effettuato nel rispetto delle normative comunitarie vigenti, secondo le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 o dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Il rilascio potrà avvenire, inoltre, per operazioni destinate alla liquidità aziendale fino al 31.12.2020, in favore di operazioni deliberate dai Soggetti finanziatori a far data dal 01.01.2020, secondo le modalità previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020), come modificata il 3 aprile 2020, In tal caso, si applicano i massimali di garanzia e le condizioni previste dal regime notificato da parte dello Stato italiano o dell'Amministrazione regionale.
3. La misura massima dell'intervento del Fondo è così stabilita:
 - a) per le fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari (Banche, Assicurazioni, altri soggetti abilitati) di importo pari all'ammontare dell'anticipazione/acconto richiesto, la garanzia del Fondo, come disciplinato dalla *Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)*, sarà pari all'80% dell'ammontare della fideiussione;
 - b) per le fideiussioni erogate direttamente dal Soggetto gestore a valere sulle risorse del Fondo, come disciplinato dalla *Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)* "la garanzia non assiste più dell'80% del prestito concesso (o di un'altra obbligazione finanziaria)"⁴.
 - c) per le fideiussioni rilasciate direttamente dal Fondo ad intermediari creditizi e finanziari (identificati mediante convenzione) per l'anticipazione di importo pari all'ammontare di denaro a fronte di indennità di cassa integrazione guadagni Covid-19 o di altra forma di sostegno al reddito, come disciplinato al punto 6 della Convenzione in tema di

⁴ Per obbligazione finanziaria si intende:

- la fideiussione, nel caso delle garanzie su fideiussioni;
- il finanziamento autorizzato, nel caso delle fideiussioni erogate direttamente dal Soggetto gestore.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del Decreto legge n. 18/2020 del 30.03.2020 e secondo quanto previsto dall'Addendum tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'ABI regionale Sardegna alla suddetta Convenzione, la garanzia del Fondo assisterà l'80% dell'anticipazione concessa;

4. Fatta eccezione per la misura di intervento di cui al precedente comma 3, lettera c), in osservanza della citata Comunicazione della Commissione, nei casi di erogazione per tranches del finanziamento/contributo garantito, il rilascio della garanzia fideiussoria da parte del Fondo, avverrà nelle seguenti modalità:

- per il 1° acconto, sarà pari all'intero importo dell'acconto stesso;
- per i successivi acconti, sarà di importo pari alla differenza tra la garanzia massima concedibile (80% del contributo pubblico) e la garanzia concessa per il 1° acconto.

5. Per le operazioni destinate alla liquidità aziendale, è previsto l'innalzamento della garanzia, nelle forme di garanzia diretta e controgaranzia, all'80% del finanziamento di riferimento e al 90% nel caso di applicazione del Quadro Temporaneo di riferimento.

6. Le garanzie prestate dal Fondo sono cumulabili, sulla stessa operazione finanziaria, con altri regimi di aiuto concessi dall'Amministrazione regionale o da altri Enti pubblici, entro i limiti dell'intensità agevolativa massima fissata dalla normativa comunitaria di riferimento.

7. L'entità dell'agevolazione è calcolata in ESL (equivalente sovvenzione lorda).

8. Le misure di intervento del Fondo e le modalità operative per il rilascio delle garanzie sono specificate negli Avvisi pubblicati dall'Amministrazione regionale.

7. Soggetti Garanti

1. Possono presentare domanda di accesso al Fondo come soggetti garanti, soggetti finanziatori di un'iniziativa imprenditoriale o soggetti anticipatori di indennità di cassa integrazione guadagni Covid-19 o altra forma di sostegno al reddito o di lending sociale:





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- le Banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- le imprese di assicurazione indicate nella Legge n. 348/82 aventi sede legale in Italia e iscritte nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVAAS;
- gli intermediari finanziari iscritti all'Albo unico degli Intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 (TUB);
- i Confidi ex art. 106TUB iscritti nell'apposita sezione speciale prevista dall'art. 112 del Testo Unico Bancario,
- le Piattaforme digitali iscritte all'Albo 106 TUB;
- le Società di Cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/99;
- il Fondo stesso, laddove la garanzia è rilasciata a favore di Amministrazioni regionali, nazionali e comunitarie ai sensi della DGR n. 19/15 del 10.04.2020. In questo caso l'intervento del Fondo si può configurare come garanzia sulle anticipazioni erogate dall'Amministrazione Regionale o da intermediari finanziari in relazione ad avvisi e/o bandi per la selezione e l'erogazione delle risorse disponibili sul bilancio regionale di cui alla deliberazione sopra richiamata.

8. Presentazione domande di ammissione al Fondo

1. Le domande di ammissione al Fondo dovranno essere presentate in base ai seguenti schemi procedurali, in relazione alla tipologia di soggetto beneficiario di cui al precedente art. 3 e secondo le modalità operative opportunamente specificate negli Avvisi di riferimento.

a) Beneficiari di "contributi o finanziamenti pubblici o incentivi alle assunzioni previsti dal programma LavoRAS"

Garanzia Diretta

- Il soggetto beneficiario, sia esso un'impresa, un'agenzia formativa, una cooperativa sociale, un'organizzazione del terzo settore, FLAG o GAL, successivamente alla concessione di un contributo o finanziamento e alla sottoscrizione dello specifico contratto con l'Amministrazione, volendo accedere alla prevista anticipazione sul contributo o finanziamento pubblico, richiede l'intervento di una Banca (o assicurazione o altro



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

intermediario autorizzato o Confidi) per la copertura fideiussoria attraverso la presentazione di formale domanda predisposta in duplice copia, di cui una inoltrata per conoscenza alla SFIRS S.p.A. in qualità di Soggetto gestore del Fondo.

- A seguito di formale diniego al rilascio della fideiussione da parte della Banca (o assicurazione o altro intermediario autorizzato o Confidi) o decorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della domanda, il soggetto beneficiario richiede garanzia diretta del Fondo inoltrando la domanda cartacea e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale comunica il diniego ricevuto, di cui allega copia, o la mancata ricezione di riscontro all'istanza inoltrata alla Banca (o assicurazione o altro intermediario autorizzato o Confidi).
- Il Fondo rilascia la garanzia diretta nell'interesse dell'impresa beneficiaria del contributo pubblico.
- Il soggetto beneficiario riceve l'anticipo/acconto.
- Il soggetto beneficiario comunica alla SFIRS S.p.A. l'avvenuta erogazione dell'anticipo/acconto dalla cui data decorrerà la garanzia.

Controgaranzia

- Il soggetto beneficiario, sia esso un'impresa, un'agenzia formativa, una cooperativa sociale, un'organizzazione del terzo settore, FLAG o GAL, successivamente alla concessione di un contributo o finanziamento e alla sottoscrizione dello specifico contratto con l'Amministrazione, volendo accedere alla prevista anticipazione sul contributo o finanziamento pubblico, richiede l'intervento di una Banca (o assicurazione o altro intermediario autorizzato o Confidi) per la copertura fideiussoria attraverso la presentazione di formale domanda predisposta in duplice copia, di cui una inoltrata per conoscenza alla SFIRS S.p.A. in qualità di Soggetto gestore del Fondo;
- La Banca (o assicurazione o altro intermediario autorizzato o Confidi) entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, richiede, attraverso presentazione di istanza inviata a mezzo PEC, la controgaranzia del Fondo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Il Fondo rilascia la controgaranzia e la Banca (o assicurazione o altro intermediario autorizzato o Confidi) rilascia una copertura fideiussoria nell'interesse dell'impresa beneficiaria del contributo pubblico.
- Il soggetto beneficiario riceve l'anticipo/acconto.
- Il soggetto beneficiario comunica alla SFIRS S.p.A. l'avvenuta erogazione dell'anticipo/acconto dalla cui data decorrerà la garanzia.

b) Imprese non beneficiarie di "contributi o finanziamenti pubblici"

Garanzia Diretta

- Il Soggetto beneficiario, a rischio di esclusione finanziaria, impossibilitato per debolezza economica/patrimoniale a rilasciare fideiussioni o garanzie dirette alle banche (o società di leasing), volendo avviare un'attività di impresa, chiede l'intervento di una Banca (o società di leasing) per la copertura finanziaria dell'iniziativa imprenditoriale.
- Nell'impossibilità di adempiere autonomamente al rilascio delle garanzie richieste da parte dell'istituto di credito finanziatore, il Soggetto beneficiario chiede l'intervento del Fondo inoltrando alla Banca (o Società di leasing) formale domanda predisposta sull'apposito modello del Fondo, ed in duplice copia, a cui dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiara l'impossibilità ad adempiere autonomamente al rilascio delle garanzie richieste da parte dell'istituto di credito finanziatore.
- La Banca (o Società di leasing) inoltra a mezzo PEC alla SFIRS S.p.A., in qualità di Soggetto gestore del Fondo, l'istanza di garanzia diretta del Fondo, corredata degli allegati, ricevuta dal soggetto beneficiario sull'intervento finanziario richiesto, il cui importo non potrà essere inferiore ad euro 5.000 e superiore ad euro 100.000 e la durata non superiore a 60 mesi.
- il Fondo rilascia la garanzia diretta nell'interesse dell'impresa beneficiaria titolare del finanziamento o leasing.
- Il Soggetto beneficiario comunica alla SFIRS S.p.A. l'avvenuta erogazione del finanziamento o la consegna del bene in leasing dalla cui data decorrerà la garanzia.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

c) Persone fisiche beneficiarie di "indennità di cassa integrazione guadagni Covid-19" o altra forma di sostegno al reddito

Garanzia Diretta

- L'Amministrazione regionale acquisisce le domande di concessione del trattamento d'integrazione salariale in deroga presentate dai Datori di Lavoro e dai Soggetti autorizzati al fine di predisporre l'elenco complessivo delle Aziende e dei loro dipendenti.
- L'Amministrazione regionale emette il provvedimento per la concessione delle garanzie, qualora attivate, a favore dei soggetti inseriti nell'elenco di cui sopra.
- L'elenco, aggiornato periodicamente in funzione delle domande presentate, è trasmesso nel rispetto della normativa sulla privacy, o condiviso in relazione al supporto informatico reso disponibile dall'Amministrazione regionale, alla SFIRS S.p.A. in qualità di Soggetto gestore del Fondo.
- La SFIRS S.p.A. elabora gli impegni a valere sul Fondo e gli atti amministrativi conseguenti.
- Il lavoratore posto in cassa integrazione guadagni emergenza Covid-19, chiede l'intervento di una Banca per l'ottenimento dell'anticipazione dell'indennizzo attraverso la presentazione di formale domanda.
- L'Amministrazione regionale e/o la SFIRS S.p.A. confermano la garanzia diretta attivata nell'interesse del soggetto beneficiario della cassa integrazione guadagni Covid-19 a valere sul Fondo, dandone adeguata comunicazione alla Banca interessata.
- La Banca concede ed eroga l'anticipazione dell'indennizzo al soggetto beneficiario e comunica alla SFIRS S.p.A. l'avvenuta erogazione dalla cui data decorrerà la garanzia.

d) Persone fisiche o nuclei familiari che ne facciano apposita richiesta a fronte di motivi contingenti e di evidente inclusione sociale

Garanzia Diretta

- La persona fisica o un nucleo familiare, a fronte di motivi contingenti e di evidente esclusione sociale e finanziaria, chiede l'intervento di una Banca per l'ottenimento di un finanziamento attraverso la presentazione di formale domanda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Nell'impossibilità di adempiere autonomamente al rilascio delle garanzie richieste da parte dell'istituto di credito finanziatore, il soggetto beneficiario richiede l'intervento del Fondo inoltrando alla Banca formale domanda predisposta sull'apposito modello del Fondo, ed in duplice copia, a cui dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiara l'impossibilità ad adempiere autonomamente al rilascio delle garanzie richieste da parte dell'istituto di credito finanziatore.
- La Banca inoltra alla SFIRS S.p.A., tramite PEC, l'istanza di garanzia diretta del Fondo, corredata degli allegati, ricevuta dal soggetto beneficiario sull'intervento finanziario richiesto, il cui importo non potrà essere superiore a euro 10.000 e la durata non superiore a 60 mesi;
- Il Fondo rilascia la garanzia diretta nell'interesse della persona fisica o nucleo familiare;
- La Banca concede ed eroga il finanziamento al soggetto beneficiario e comunica alla SFIRS S.p.A. l'avvenuta erogazione dalla cui data decorrerà la garanzia.

e) Strumenti di lending sociale atti ad assicurare prestiti anche al di fuori del sistema Bancario per favorire l'afflusso di risorse immediate alle famiglie

Garanzia Diretta

- La persona fisica, nell'interesse del nucleo familiare, a fronte di motivi contingenti e di evidente esclusione sociale e finanziaria, accede alla piattaforma di lending sociale convenzionata con la SFIRS S.p.A., di concerto con l'Amministrazione regionale per l'ottenimento di un finanziamento attraverso la presentazione di formale domanda.
- Nell'impossibilità di adempiere autonomamente al rilascio delle garanzie richieste da parte della Piattaforma di Lending, il Soggetto beneficiario richiede l'intervento del Fondo inoltrando formale domanda predisposta sull'apposito modello del Fondo, a cui dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiara l'impossibilità ad adempiere autonomamente al rilascio delle garanzie richieste da parte della Piattaforma di lending sociale.
- La Piattaforma di lending sociale inoltra alla SFIRS S.p.A., tramite PEC, l'istanza di garanzia diretta del Fondo, corredata degli allegati, ricevuta dal soggetto beneficiario



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

sull'intervento finanziario richiesto, il cui importo non potrà essere superiore a euro 30.000 e la durata non superiore a 60 mesi;

- Il Fondo rilascia la garanzia diretta nell'interesse della persona fisica o nucleo familiare previa determinazione di concessione del finanziamento al soggetto richiedente da parte della Piattaforma di lending sociale.
- La Piattaforma di Lending sociale concede ed eroga un finanziamento al Soggetto beneficiario e comunica alla SFIRS S.p.A. l'avvenuta erogazione dalla cui data decorrerà la garanzia.

2. Le domande di ammissione al Fondo presentate ad opera dei soggetti beneficiari o dei garanti, devono essere predisposte, pena l'inammissibilità, utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito della Regione Autonoma Sardegna www.regione.sardegna.it, e della SFIRS S.p.A. www.sfirs.it

3. La domanda, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, completa della documentazione obbligatoria specificata, deve essere inviata alla SFIRS S.p.A., esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

Fondo di Innovazione e Inclusione sociale

c/o SFIRS S.p.A.

Via Santa Margherita, 4 – 09124 Cagliari

PEC: fondoinclusione.sfirs@legalmail.it

4. Le modalità di presentazione delle domande sono disciplinate in dettaglio negli Avvisi di riferimento.

9. Valutazione delle domande di ammissione al Fondo

1. La SFIRS S.p.A., in qualità di Soggetto gestore del Fondo, curerà la fase di ricezione e protocollazione delle domande, l'istruttoria, la concessione e lo svincolo delle garanzie, e l'eventuale fase di recupero in via amministrativa.

a) Istruttoria delle richieste di ammissione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

2. A seguito della ricezione delle domande a valere sul Fondo, la SFIRS S.p.A. svolge l'attività istruttoria delle istanze per la concessione della controgaranzia o garanzia diretta, volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti beneficiari per l'accesso all'intervento del Fondo.

3. La SFIRS S.p.A. accerta:

- che le Banche e gli altri Soggetti garanti siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 7;
- che i destinatari finali siano in possesso dei requisiti di cui all'art 3 e non presentino motivi di esclusione di cui all'art. 4.

4. Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di chiedere il completamento dei dati necessari, ivi compresa la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa. Qualora tali dati integrazioni non pervengano entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data della relativa richiesta, la domanda si intende decaduta.

5. Le istruttorie sono trasmesse attraverso il sistema informativo dell'Amministrazione regionale, secondo l'ordine di presentazione, unitamente alla proposta di concessione o diniego delle garanzie.

b) Concessione e rilascio della garanzia

6. Le garanzie sono autorizzate con provvedimento dell' Amministrazione regionale, entro i limiti stabiliti ai precedenti articoli 5 e 6.

7. Successivamente alla determinazione di approvazione e di autorizzazione alla concessione della garanzia da parte dell'Amministrazione Regionale, la SFIRS S.p.A., entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della determinazione, invia al Soggetto beneficiario di cui all'art. 3 del presente Regolamento e alla Banca (o società di leasing o assicurazione o altro intermediario autorizzato o Confidi) concedente la garanzia o beneficiaria della stessa nel caso di garanzie dirette rilasciate dal Fondo su operazioni finanziarie non supportate da interventi agevolativi pubblici, la comunicazione di avvenuta concessione della garanzia del Fondo contenente le condizioni contrattuali deliberate e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

nel caso di interventi per anticipazioni informa l'ente pubblico responsabile dell'Avviso pubblico di finanziamento di interesse del beneficiario.

c) Decorrenza e durata della garanzia

8. Nel caso di Soggetti beneficiari di contributi o finanziamenti pubblici o incentivi alle assunzioni previsti dal programma LavoRAS, ivi comprese le agenzie formative, le cooperative sociali, le organizzazioni del terzo settore, FLAG o GAL, le garanzie rilasciate dal Fondo decorreranno dalla data di erogazione dell'anticipazione/acconto, sino allo svincolo liberatorio a seguito di erogazione a saldo del finanziamento/contributo garantito (nel caso di garanzia diretta) o estinzione della polizza fidejussoria/fidejussione Bancaria (nel caso di controgaranzia).

9. Nel caso di imprese non beneficiarie di "contributi o finanziamenti pubblici" le garanzie rilasciate dal Fondo decorreranno dalla data di erogazione del finanziamento o consegna del bene acquisito in leasing. Nel caso di anticipazione delle somme erogate pe CIG Covid-19 o altra forma di sostegno al reddito l'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale, che avrà effetto solutorio del debito maturato, e comunque non potrà avere durata superiore a 7 mesi.

10. Lo svincolo della polizza avverrà a seguito della liberatoria rilasciata al Fondo da parte del Responsabile degli Avvisi a valere su Fondi Strutturali oppure dell'Ente responsabile in caso di diversi dispositivi di attuazione di interventi pubblici, o della Banca o Società di leasing finanziatrice o anticipatoria delle somme erogate pe CIG Covid-19 o altra forma di sostegno al reddito.

11. Il Soggetto beneficiario dovrà comunque trasmetterne adeguata comunicazione alla SFIRS S.p.A.

12. Lo svincolo della polizza è subordinato all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.

d) Attivazione della garanzia

13. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di attivazione della garanzia a seguito di provvedimento di revoca del contributo o risoluzione del contratto di finanziamento o di leasing,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

entro 60 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti con la comunicazione di messa in mora del debitore, il Garante, nel caso di controgaranzia, o il Responsabile dell'Avviso pubblico, o la Banca, o la Società di leasing, possono richiedere l'intervento del Fondo.

14. Nel caso di anticipazione delle somme erogate per la CIG Covid-19 o altra forma di sostegno al reddito, l'apertura di credito, qualora si verificasse il mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei 7 mesi qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell'INPS, la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione secondo le modalità previste al punto 6 della Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito e al relativo Addendum, richiamati all'art. 2. In caso di inadempimento, la Banca potrà richiedere l'intervento del Fondo.

15. La SFIRS S.p.A. effettuerà le verifiche di sussistenza delle condizioni di pagamento delle somme richieste e previa verifica della disponibilità del Fondo, comunica all'amministrazione regionale l'ammontare delle somme da erogare. Una volta ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale, predispone la comunicazione di pagamento al garante o al Responsabile dell'Avviso di riferimento o all'Ente responsabile in caso di diversi dispositivi di attuazione di interventi pubblici, o alla Banca, o alla Società di leasing, o agli altri Soggetto coinvolti nel caso di ricorso agli strumenti di lending, ed avvia la procedura di recupero in via amministrativa delle somme versate.

16. Bimestralmente la SFIRS S.p.A. informa l'Amministrazione regionale dell'esito delle attività di istruttoria ed invia l'elenco delle pratiche istruite positivamente, di quelle sospese, nonché l'elenco delle pratiche istruite negativamente e l'ammontare del Fondo erogato.

e) Estinzione del rapporto

17. Acquisita e verificata l'informativa dell'estinzione del rapporto garantito, la SFIRS S.p.A. provvede alla:

- alla registrazione nel Sistema Informatico;
- alla chiusura del fascicolo cartaceo contenente l'elenco di tutti i documenti in esso presenti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- all'archiviazione del fascicolo.

10. Controlli periodici sui beneficiari

1. Al fine di assicurare una appropriata analisi dell'attuazione del Fondo, la SFIRS S.p.A. provvederà ad effettuare, anche su mandato dell'Amministrazione regionale, verifiche e controlli orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione delle garanzie o controgaranzie concesse dal Fondo e all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi alle finalità previste nel presente Regolamento.
2. Ai fini di assicurare una appropriata analisi dell'attuazione del Fondo, la SFIRS S.p.A. chiede semestralmente, ogni qualvolta ne sussistano le condizioni, o fino allo svincolo della garanzia prestata, al Responsabile degli Avvisi a valere sui Fondi Strutturali, oppure all'Ente responsabile in caso di diversi dispositivi di attuazione di interventi pubblici, di provvedere a trasmettere un resoconto sullo stato di avanzamento dell'investimento (o dell'attività) per il quale è stato richiesto l'anticipo garantito tramite il Fondo. Tali rapporti saranno trasmessi per conoscenza all'Amministrazione regionale.
3. Nel caso di operazioni di garanzia diretta effettuate per sostenere i Soggetti beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), le verifiche e i controlli di cui al precedente comma 1, saranno realizzati ex post per accertare l'effettiva percezione della cassa integrazione in deroga (CIG), secondo le modalità operative attivate dalla SFIRS S.p.A. e opportunamente comunicate all'Amministrazione regionale.
4. La Banca o la Società di Leasing finanziatrice o gli altri Soggetti finanziatori coinvolti, provvederanno a comunicare tempestivamente alla SFIRS S.p.A., e per conoscenza all'Amministrazione regionale, qualsiasi eventuale anomalia dovesse verificarsi in merito al rispetto da parte del Soggetto beneficiario delle condizioni e degli obblighi stabiliti dal contratto sottoscritto per il rilascio della garanzia, con particolare riferimento agli eventuali ritardi nel pagamento delle rate rispetto alle scadenze contrattualmente previste.
5. I Soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione comprovante quanto attestato



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

e quanto trasmesso dagli stessi in sede di richiesta di ammissione agli interventi del Fondo fino a 5 anni successivi all'estinzione del rapporto garantito.

6. La SFIRS S.p.A. assicurerà, inoltre, la verifica, la conservazione e la custodia dei documenti di seguito elencati, per garantire il corretto monitoraggio dell'operazione rispetto alla normativa applicabile ai Fondi Strutturali:

- domande di accesso al Fondo;
- dichiarazioni rilasciate dai beneficiari in merito agli aiuti "*de minimis*" o ai sensi del Reg 651/2014 percepiti;
- atti di concessione della garanzia;
- atto di garanzia /controgaranzia rilasciata dal Fondo;
- documentazione probatoria dell'effettivo utilizzo della garanzia concessa.
- comunicazioni di svincolo o estinzione della garanzia.

11. Recupero del credito

1. A seguito dell'attivazione della controgaranzia o della garanzia diretta, e del successivo pagamento delle somme dovute dal Fondo, il Soggetto gestore acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario debitore e sugli eventuali terzi obbligati per le somme pagate.

2. Nel caso di mancato pagamento delle somme dovute, la SFIRS S.p.A. informerà l'Amministrazione regionale in merito alla sussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura di recupero forzoso del credito. L'Amministrazione regionale provvederà ad avviare le opportune azioni di recupero del credito, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 28/33 del 24.6.2011 e ss.mm.ii.